CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 89 (Codice penale militare di guerra)

Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare

Se piu' militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale o di offesa alla liberta', preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Non e' punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di piu' militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VII — Della sedizione militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-89-accordo-di-militari-per-commettere-reati-contro-la-fedelta-o-la

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it